



IL SINDACATO DEI CITTADINI

***Memoria UIL recante osservazioni in merito al contenuto del disegno di legge C. 2461, di conversione in legge del decreto-legge n. 23 del 2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali***

Gentile Presidente, Onorevoli Deputati,

La UIL ringrazia Codeste Commissioni per aver convocato i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali nell'ambito delle audizioni in corso per la Conversione in Legge del Decreto-legge 8 aprile 2020 n.23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Il D.L. n. 23 del 2020 è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico per sostenere la liquidità di imprese e professionisti, in un momento particolarmente complesso per il nostro Paese, a causa dell'emergenza sanitaria nazionale dovuta alla diffusione del COVID 19.

Lo scopo di tale Decreto-legge è garantire la ripresa economico finanziaria dell'Italia, mediante l'applicazione di misure urgenti, per un valore di circa 400 miliardi di euro, in materia di accesso al credito delle imprese e professionisti, supporto e sostegno alla continuità delle aziende e attraverso la sospensione di taluni adempimenti fiscali.

Più nel dettaglio, per ciò che concerne la materia fiscale, la UIL valuta favorevolmente l'art. 18 del D.L. n. 23 del 2020, con cui si prevede, per i mesi di aprile e maggio 2020, la sospensione del pagamento IVA, delle ritenute, dei contributi per quei i soggetti che esercitano attività di impresa, arte o professione che hanno subito un calo di fatturato del 33% dei ricavi-compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% per chi ha redditi superiori a 50 milioni di euro.

Positiva anche la sospensione di suddetti versamenti, in ogni caso, per quei soggetti che hanno iniziato ad operare dal primo aprile 2019, per consentire loro una più agevole prosecuzione dell'attività di impresa, arte o professione attuata recentemente.

Doverosa la sospensione del versamento IVA per chi risiede nelle cinque province più colpite dal COVID 19, quali Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, nel caso in cui la riduzione del fatturato sia del 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni.

Si tratta provvedimenti necessari a beneficio di coloro che esercitano attività di impresa, arte o professione, che, a causa dell'emergenza sanitaria, hanno dovuto sospendere e arrestare forzatamente la propria opera, il proprio lavoro, con conseguenze economiche particolarmente negative. Pertanto, è importante che lo Stato assicuri loro la temporanea sospensione di taluni adempimenti fiscali e contributivi, al fine di garantire continuità lavorativa alle imprese.

Il Decreto-legge n. 23 del 2020 stabilisce che i versamenti sospesi saranno effettuati a giugno, senza sanzioni o interessi, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate. Tuttavia, per la UIL, fermo restando la doverosità di adempiere ai suddetti versamenti, si potrebbe prevedere una modalità di pagamento più dilazionata nel tempo, che sia maggiormente favorevole per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, così che possano provvedere agli adempimenti previsti e portare avanti la propria opera, malgrado l'arresto forzato delle loro attività, per l'applicazione di misure di contrasto al Covid 19.

L'art. 20, allo scopo di agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, potrebbero registrare una diminuzione dell'imponibile fiscale ai fini dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, prevede la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo "previsionale" senza applicazione di sanzioni e interessi in caso di scostamento dell'importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP, entro il margine del 20 per cento. Si tratta di una misura condivisibile, specie in questa particolare situazione, ma ciò che lascia perplessi è il margine previsto del 20% che andrebbe ampliato.

Al fine di consentire ai sostituti d'imposta di avere più tempo a disposizione per l'effettuazione degli adempimenti fiscali e di permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano l'assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi, l'art.22 prevede, solo per l'anno 2020, il differimento al 30 aprile del termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

L'art. 23 ha ad oggetto la proroga della certificazione in materia di appalti e, considerando corretto quanto previsto da suddetto articolo, si reputa che vada colta l'occasione di questa formulazione, per recuperare quanto posto in essere dalle interpretazioni INPS, INAIL sull'Art 103 del D.L. n°18 del 17 marzo 2020, ribadendo che *"i certificati DURC che sarebbero scaduti a far data dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020 conservano la loro validità sino al 15 giugno 2020."*

Positivo l'art. 24 del D.L. n. 23 del 2020, attraverso cui i termini relativi alle agevolazioni sulla prima casa sono sospesi nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.

Importante l'art. 25 del D.L. n. 23 del 2020 con cui si assicura la prosecuzione dell'attività di lavoro svolta dai Caf e dai professionisti del settore, mediante l'introduzione dell'assistenza fiscale a distanza, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria.

La Uil condivide la misura contenuta nell'art. 27 per la neutralizzazione degli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell'ambito di programmi ad uso compassionevole, che si sta dimostrando particolarmente utile per fronteggiare l'emergenza. In considerazione delle intervenute disposizioni che rendono obbligatorio l'uso delle mascherine la Uil, chiede che le medesime vengano esentate dall'Iva o quantomeno venga applicata l'aliquota ridotta.

La UIL attribuisce grande rilevanza all'art. 30 del D.L. n. 23 del 2020, mediante il quale si introduce un credito di imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.

Per la UIL, l'obiettivo primario del Governo, delle Istituzioni, deve essere la tutela della salute dei cittadini e ciò si deve tradurre in un impegno concreto e costante, attraverso provvedimenti *ad hoc* per tutelare la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, *ex art. 32 Cost.* Pertanto, è doveroso incentivare l'acquisto di attrezzature finalizzate ad evitare il contagio del virus Covid 19 nei luoghi di lavoro. L'art. 30 prevede un credito di imposta del 50% per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali.

Altrettanto importante è l'art. 31 del D.L. n. 23 del 2020, con cui si assicura un potenziamento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, riconoscendo, in questo momento di emergenza sanitaria, le maggiori prestazioni lavorative espletate dalle risorse dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli.

Per ciò che concerne il sostegno alla liquidità, il Decreto, all'art. 1, prevede garanzie da parte dello Stato, concesse attraverso la società SACE, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore delle banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.

Le imprese potranno ottenere una copertura dell'importo del finanziamento sulla base del numero dei dipendenti e del volume del fatturato, precisamente, le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell'importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l'accesso alla garanzia; quelle imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro ottengono una copertura pari all'80% dell'importo del finanziamento e al 70% se hanno un fatturato sopra i 5 miliardi.

Ad ogni modo, l'importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall'azienda e, per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l'accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma sottoposto alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.

L'obiettivo è, soprattutto oggi, la ripresa produttiva ed occupazionale del nostro Paese. Quindi, accanto ad una giusta azione di sostegno alle imprese deve essere garantito un rafforzamento del sistema delle relazioni sindacali a tutti i livelli, in particolare nei luoghi di

lavoro per confrontarsi e condividere le nuove misure organizzative finalizzate alla ripresa del lavoro in sicurezza. (Capo I, art.1, comma 2, punto l).

Inoltre, dovrebbe essere assunto un impegno cogente da parte del sistema impresa finalizzato a tutelare l'occupazione attraverso il mantenimento degli attuali posti di lavoro, pur ricorrendo temporaneamente agli ammortizzatori disponibili. Lo stesso impegno dovrebbe essere chiesto per realizzare una inversione di marcia in tema di delocalizzazioni e affinché si attivino i necessari controlli allo scopo che le risorse siano destinate alle attività produttive localizzate in territorio italiano. (Capo I, art. 1, comma 2, punto n).

L'art. 2 del D.L. n. 23 del 2020 sostiene l'export, introducendo un sistema di coassicurazione attraverso cui gli impegni che derivano dall'attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%.

Positivo l'art. 13 del D.L. n. 23 del 2020 con cui si potenzia il Fondo di Garanzia PMI, aumentando la dotazione finanziaria e la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e per i professionisti. In tal senso, il Fondo completa la sua trasformazione in strumento a supporto della piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti. Oltre a ciò, si prevede un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.

Il Decreto-legge n. 23 del 2020 è una risposta valida nella direzione giusta: garantire la ripresa economica del nostro Paese.

È necessario fronteggiare la crisi pandemica nazionale e globale dovuta alla diffusione del COVID 19 e le conseguenze economico-finanziarie che il Corona virus sta avendo sulla nostra economia. L'Italia e l'Europa rischiano di andare verso una recessione economica forte, per questa ragione, l'Europa e gli Stati nazionali, in modo coeso, devono attuare misure atte a contenere gli effetti del COVID 19, primo fra tutti l'assenza di liquidità finanziaria che coinvolge in modo drammatico imprese e famiglie.

Per ciò che concerne l'Italia, l'obiettivo, soprattutto oggi, è la ripresa produttiva ed occupazionale in piena sicurezza per i lavoratori.

Il Governo e il Parlamento devono rispondere efficacemente alla crisi sanitaria ed economica attuale, introducendo provvedimenti per tutelare il Lavoro, considerato nella sua interezza e che garantiscano la liquidità di imprese e professionisti.

La UIL chiede al Parlamento e al Governo di continuare nel confronto attuato, per trovare soluzioni comuni, che siano positive per i lavoratori e per le imprese e per definire il rilancio dell'economia italiana.